

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 7.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Formello (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO DELL'U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. MORA NICOLA SEGUITO GARA GROSSETO/ALBINOLEFFE DELL'8.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 149 del 9.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 18 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete